

STATUTO  
della Associazione  
"ASSOCIAZIONE NCC VERONA"

ART. 1

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE NCC VERONA"

ART. 2

L'associazione ha sede legale in Cavaion Veronese (VR), via Don Domenico Martini 13.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire all'interno dello stesso Comune la sede legale e potrà aprire e chiudere ovunque in Italia ed all'estero sedi amministrative ed operative, nonché sezioni, delegazioni, uffici e rappresentanze staccati.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune o all'estero è di competenza dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3

L'associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione ha per scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione di Noleggio con conducente (NCC).

L'associazione potrà all'uopo svolgere le seguenti attività:

- a) rappresentare gli interessi degli associati a livello istituzionale e legislativo tramite azione propositiva verso gli enti regolatori, di indirizzo e controllo intervenendo con contributi sistematici, in sede sia nazionale sia comunitaria, nella preparazione e nell'aggiornamento di leggi, direttive e regolamenti attinenti il settore di competenza mantenendo con le istituzioni, stabili rapporti;
- b) compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari;
- c) facilitare lo scambio, le conoscenze e le relazioni tra gli associati, dialogo e confronto associativo attraverso tavoli permanenti di confronto, di proposta, di informazione ed elaborazione di posizioni comuni tra e verso gli interlocutori istituzionali e gli associati;
- d) porre in essere tutte le misure in sede civile, penale e amministrativa per contrastare l'abusivismo nella professione di noleggio con conducente;

Sono espressamente escluse tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla associazione.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste dal presente statuto e, per quanto non previsto, nel pieno ed assoluto rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

ART. 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## ART. 5

Sono associati le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in "Associati ordinari" e "Associati Aderenti".

Possono essere associati ordinari solo coloro che svolgono la professione di Noleggio con conducente regolarmente iscritti al Ruolo Provinciale Conducenti presso la competente Camera di Commercio, e che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Posso altresì essere associati coloro che, fermo il requisito di cui sopra, non siano titolari di licenza.

Gli associati fondatori e coloro che ricoprono incarichi all'interno dell'associazione non possono essere iscritti ad altre associazioni concorrenti pena la decadenza immediata dalla qualifica di associato.

Gli appartenenti alla categoria degli "Associati Aderenti", qualora non in possesso di tutti i requisiti per appartenere alla categoria degli "Associati Ordinari", non hanno diritto di voto né di intervento nell'assemblea degli Associati.

I requisiti di Onorabilità, di professionalità e le situazioni di impedimento ai quali fare riferimento sono quelli stabiliti dalle norme vigenti per poter accedere al Ruolo degli esercenti il servizio pubblico non di linea.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti gli associati, fermo restando le limitazioni previste per gli associati aderenti, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Ogni associato, anche se membro degli organi associativi, può essere escluso per gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e con motivazione, per gravi motivi e previa

contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato, anche se membro di un organo dell'associazione, che entro il 30 (trenta) gennaio dell'anno in corso, dopo sollecito scritto, non abbia regolarizzato la quota annuale associativa, è dichiarato rimosso di diritto dalla qualità di associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

#### ART. 6

Gli Associati receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

#### ART. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Revisore dei Conti, se nominato.

#### ART. 8

L'Assemblea degli Associati viene convocata presso la sede legale od altrove purché in Italia dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente con avviso via posta elettronica, PEC o con apposita comunicazione da pubblicarsi su un quotidiano e/o periodico a diffusione nazionale, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e da inviarsi non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, nonché del preventivo di spesa dell'anno in corso con la conseguente determinazione dei contributi a carico degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

- b) delibera sull'indirizzo generale delle attività dell'Associazione, sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- c) delibera sul preventivo delle spese in relazione alle quali stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli associati secondo quanto previsto all'art. 19;
- d) delibera la quota associativa annuale;
- e) delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- f) delibera l'esclusione degli associati;
- g) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

#### ART. 9

Ogni associato, ordinario e aderente, ha diritto di partecipare all'assemblea.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto. Gli associati aderenti, come stabilito al precedente art. 5 (cinque), non hanno né diritto di voto né diritto di intervento in assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dei contributi. Ad ogni associato è concesso farsi rappresentare in assemblea.

Nessun associato può raccogliere, direttamente o tramite delegato, più di tre deleghe.

L'assemblea degli associati si può riunire in prima ed in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati ordinari che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà di tutti gli associati ordinari aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati ordinari aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti associati ordinari che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) di tutti gli associati ordinari aventi diritto di voto.

E' comunque necessaria l'approvazione da parte di tanti associati ordinari che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti agli associati ordinari in caso di modifiche statutarie e di almeno i 3/4 (tre quarti) del totale dei voti spettanti agli associati ordinari in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i registri dei verbali delle Assemblee.

L'assemblea può essere tenuta in audio videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ART. 10

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, disgiuntamente, convocare e presiedere l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui in una votazione del Consiglio Direttivo si verificasse una situazione di parità, prevale il voto del Presidente.

#### ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri scelti tra gli associati ordinari.

Il Vice Presidente ed il Tesoriere saranno eletti in seno al Consiglio Direttivo stesso. E' possibile eleggere fino ad un massimo di due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora vengano a mancare alcuni dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile.

Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio si riduce a meno della metà dei membri originari, l'intero Consiglio decade, se entro un semestre non viene reintegrato il numero dei membri minimo previsto, e si deve quindi procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale od altrove purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio elegge fra i propri membri un Segretario; tale funzione può essere affidata previa approvazione anche ad una persona esterna al Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato in registri presso la sede dell'Associazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### ART. 12

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ai propri membri, o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di:

- a) un Comitato Scientifico;
- b) un Comitato Etico;
- c) un Comitato Esecutivo;
- d) Delegazioni Estere.

#### ART. 13

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

#### ART. 14

L'Assemblea può nominare un Revisore unico dei Conti, scelto fra esperti in materia contabile, la cui carica dura 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

#### ART. 15

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di sette membri individuati fra i componenti del Consiglio Direttivo su designazione dello stesso.

Il Presidente ed il Segretario sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è competente per le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

#### ART. 16

Il Comitato Scientifico è composto da esponenti di chiara fama provenienti dal settore finanziario, economico, politico, sociale, accademico, imprenditoriale, di nazionalità italiana e/o estera e non ha limitazione di membri che possono anche essere non associati.

#### ART. 17

Possono essere stabilite Delegazioni Provinciali sul territorio regionale in capoluoghi di provincia ad opera di associati residenti sul territorio.

#### ART. 18

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi annuali versati dai membri;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) dai proventi derivanti dalla vendita di opere realizzate e pubblicate direttamente dall'associazione e/o da terzi editori;
- e) da sponsorizzazioni provenienti dagli associati e/o da terzi;
- f) da lasciti e donazioni provenienti dagli associati e/o da terzi.

#### ART. 19

Il contributo associativo annuale della Associazione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base del preventivo delle spese e del rendiconto economico.

#### ART. 20

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del rendiconto di gestione e del preventivo di spesa relativo all'anno successivo. Il rendiconto ed il preventivo vengono quindi presentati all'Assemblea entro il mese di aprile accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, se nominato, e deve essere comunicato a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o via fax a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea annuale.

#### ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre associati;
- b) su delibera assunta dall'Assemblea degli associati.

#### ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore dei Conti. L'assemblea, nel determinare le modalità di liquidazione, delibererà anche sulla destinazione dell'eventuale residuo.

#### ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

#### ART. 24

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l'Associazione, anche se promosse da Consiglieri, liquidatori ed organo di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede l'Associazione.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato e precisamente sarà decisa da un Arbitro unico nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l'associazione.

L'arbitro deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, in via rituale e secondo diritto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

Si applicano, per quanto non espressamente disposto, le norme del Codice di rito in tema di arbitrato rituale e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 25

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.